**ALLEGATO 2**

**Titoli di preferenza**

1. Le categorie di cittadini che hanno diritto di preferenza a parità di merito sono, nell’ordine:
   1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
   2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
   3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
   4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
   5. gli orfani di guerra;
   6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
   7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
   8. i feriti in combattimento;
   9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
   10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
   11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
   12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
   13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
   14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
   15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
   16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
   17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
   18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico(\*);
   19. gli invalidi ed i mutilati civili;
   20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
   21. coloro che abbiano svolto lavori socialmente utili nella medesima professionalità oggetto della procedura selettiva.
2. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
   1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno(\*);
   2. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
   3. dalla minore età.

(\*) Si considerano a carico i figli anche se non conviventi e indipendentemente dall’età, purché abbiano un reddito non superiore a quello previsto ai fini del carico fiscale.